



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022 **Oggetto:** Regolamento per la disciplina dei prelievi sulle attività della Scuola Universitaria Superiore IUSS e per la costituzione ed utilizzo dei fondi di incentivazione e premialità

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Bilancio, Ricerca e Innovazione

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 9;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare l'art. 1, comma 329;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 46/2022 di emanazione del nuovo Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30.3.2022 e in vigore dal 14.04.2022;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 88/2020 di emanazione del Regolamento per le attività finanziate da terzi della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 89/2020 di emanazione del Regolamento per la disciplina del fondo premialità della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia;

RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 16 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento per la disciplina dei prelievi sulle attività della Scuola Universitaria Superiore IUSS e per la costituzione ed utilizzo dei fondi di incentivazione e premialità;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

è emanato il Regolamento per la disciplina dei prelievi sulle attività della Scuola Universitaria Superiore IUSS e per la costituzione ed utilizzo dei fondi di incentivazione e premialità, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI SULLE
ATTIVITÀ DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS E PER
LA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI DI INCENTIVAZIONE E
PREMIALITÀ**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il regime dei prelievi sulle attività conto terzi ed istituzionali svolte dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS (nel seguito, Scuola) ed i compensi aggiuntivi a titolo di valorizzazione e riconoscimento del lavoro svolto dal personale per le attività di acquisizione e gestione di progetti finanziati da soggetti pubblici e privati.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità della Scuola Universitaria Superiore IUSS (nel seguito, FPRE) ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii, e del Fondo di Ateneo per la Incentivazione del Personale Tecnico-Amministrativo (nel seguito, FITPA).

Art. 2. Principio generale

1. Le incentivazioni a favore del personale docente e ricercatore sono riservate a coloro che abbiano positivamente assolto i propri obblighi didattici e di ricerca, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. Le incentivazioni a favore del personale tecnico-amministrativo sono riservate a coloro che abbiano positivamente assolto i propri obblighi di servizio, come disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 3. Criteri di valutazione delle attività

1. Ai fini del presente Regolamento per attività conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dalla Scuola sulla base di tutti i seguenti criteri, ovvero:
 - a. tramite proprie risorse umane e strumentali nell'interesse prevalente del committente;
 - b. in cambio di un corrispettivo la cui riscossione o parte della stessa può essere collegata alla consegna di report intermedi e/o finali di progetto;
 - c. soggette, nell'ipotesi di interruzione e/o mancato completamento delle attività o di parte delle stesse, all'applicazione di clausole risolutive espresse, clausole penali salvo il maggior danno, ovvero ad eventuali pretese risarcitorie da parte del committente per inadempimento contrattuale.

Rientrano in tali attività anche:

- le attività che prevedono il versamento di quote di iscrizione di partecipanti, ad eccezione di quelle iniziative che attribuiscono crediti formativi universitari – CFU;
 - le attività di trasferimento tecnologico.
2. La Scuola definisce istituzionali le sue attività volte al perseguimento delle proprie finalità, individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Siano svolte nell'ambito di Progetti Internazionali, Progetti Europei, Progetti Nazionali, Progetti regionali finanziati con fondi europei e simili, in risposta a bandi pubblici o comunque competitivi;
 - b. gravino in termini finanziari su fondi della Scuola oltre che su finanziamenti eventualmente erogati da soggetti pubblici o privati, a titolo di co-finanziamento;
 - c. si sostanzino in iniziative formative che attribuiscono crediti formativi universitari – CFU;
 3. I criteri indicati nei commi precedenti costituiscono parametri di orientamento per

l'inquadramento delle attività nell'una o nell'altra tipologia, rimesso alla puntuale valutazione dei singoli casi ed operato dal Preside di Classe di afferenza dell'attività in collaborazione con il Direttore Generale. Qualora emergano divergenze interpretative l'inclusione nell'una o nell'altra tipologia di attività è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale.

TITOLO II – ATTIVITA' CONTO TERZI

Art. 4. Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui al presente Titolo sono svolte prevalentemente con l'impiego di attrezzature, mezzi e personale appartenenti alla Scuola, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare adempimento dei compiti istituzionali, secondo quanto previsto nella delibera di approvazione del progetto di cui all'art. 5, comma 6.
2. Le attività di cui al comma precedente, si distinguono in:
 - attività svolte completamente all'esterno delle strutture della Scuola;
 - tutti gli altri casi.

Art. 5. Proposta di commessa e relativi adempimenti

1. La proposta di una commessa conto terzi può essere presentata dal personale docente e ricercatore strutturato indirizzata alla Classe di afferenza. Il proponente assume il ruolo di responsabile scientifico del progetto. In casi motivati, nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici appartenenti anche a Classi diverse ed in tal caso il progetto è approvato da ciascun Consiglio di Classe di afferenza.
2. La proposta deve contenere:
 - a. la descrizione delle attività previste e la relativa durata;
 - b. l'importo del corrispettivo e l'eventuale relativa rateizzazione;
 - c. il preventivo dei costi e delle spese per l'esecuzione della commessa come dettagliato al comma 3;
 - d. l'indicazione del personale coinvolto;
 - e. lo schema di contratto con il soggetto esterno committente;
 - f. la preventiva quantificazione dell'impegno dei singoli soggetti coinvolti in termini di ore-persona.
3. Il preventivo dei costi per l'esecuzione dovrà contenere:
 - a. tutti i costi e le spese relative all'esecuzione della commessa;
 - b. la previsione della trattenuta della Scuola di cui all'art. 6, comma 2;
4. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l'autorizzazione alla partecipazione alle attività dovrà essere richiesta al Preside della Classe di appartenenza.
5. In fase di proposta, prima della sua sottoposizione all'ente finanziatore, il Responsabile Scientifico del progetto ed il Preside della Classe, mediante la sottoscrizione dell'apposita Scheda:
 - a. attestano la copertura della trattenuta della Scuola;
 - b. garantiscono che il progetto non richieda ulteriori risorse della Scuola in termini di personale tecnico amministrativo, spazi o ulteriori fabbisogni finanziari oltre quelli riportati nella proposta.

Qualora invece siano richieste alla Scuola risorse aggiuntive o ulteriori fabbisogni finanziari la sottomissione della proposta progettuale all'Ente finanziatore deve essere approvata dal Rettore.

Gli atti relativi ai progetti della Classe sono approvati con delibera degli Organi competenti della Classe o con Provvedimento del Preside della Classe in caso di urgenza, successivamente ratificato dal Consiglio di Classe (salvo la fase di proposta progettuale regolata dal precedente comma 5) secondo la procedura definita con decreto rettorale.

6. Il Consiglio di Classe nell'approvare la proposta dovrà espressamente:

- a. verificare che il finanziamento o il corrispettivo previsto sia congruo e sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall'attività conto terzi e garantisca la copertura delle quote di prelievo della Scuola;
- b. attestare che lo svolgimento dell'attività proposta sia pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi istituzionali e di servizio del personale interessato;
- c. formulare la proposta definitiva di stipula del contratto.

Nel corso dell'esecuzione delle attività programmate, il responsabile scientifico del progetto dovrà costantemente controllare se si prefigurino variazioni rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto originario. Qualora accerti un significativo scostamento in termini di budget ovvero relativamente alle tempistiche di realizzazione del progetto, dovrà tempestivamente presentare una proposta di modifica del progetto stesso Consiglio di Classe di afferenza con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori rispetto a quanto in precedenza approvato. Il Consiglio di Classe delibererà la proposta di modifica.

7. Al termine del progetto il responsabile scientifico relaziona al committente le attività realizzate secondo i termini e le modalità previste nel contratto. Tale relazione è inviata anche al Preside della Classe di appartenenza. È facoltà di questi richiedere relazioni periodiche sulle attività svolte cui il responsabile scientifico deve fornire adeguato riscontro.

Art. 6. Corrispettivi, spese e trattenute

1. Il corrispettivo che dovrà essere richiesto al committente dovrà comprendere la copertura di tutte le spese di cui al preventivo ex art. 5, comma 3.

2. Su ciascun progetto conto terzi, la Scuola provvede a calcolare una trattenuta dell'importo del corrispettivo escluse l'eventuale imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei costi per assegni di ricerca, contratti di ricerca e borse di ricerca, da destinare a favore dei fondi come indicati nella seguente Tabella:

Attività (Prelievo)	Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale PTA (FIPTA)	Fondo rischi ed Oneri (FRO)	Fondo di Ateneo per le Spese di Gestione (FSG)	Fondo di Ateneo per la Premialità (FPRE)
Conto terzi (= 20%)	10%	1%	6%	3%
Conto terzi svolte all'esterno (= 6%)	5%	0%	0%	1%

Tabella 1 - Prelievi per attività conto terzi

3. La trattenuta è vincolata alla stipula del contratto in sede di prima assegnazione di budget ed è effettivamente operata nell'esercizio di chiusura del progetto o al termine delle attività commissionate in funzione degli incassi definitivi. La trattenuta sarà effettuata sul corrispettivo al netto dell'IVA, delle spese eventualmente sostenute ed al netto del costo eventualmente sostenuto per assegni di ricerca, contratti di ricerca o borse di ricerca.

4. A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto da parte del committente e dell'incasso dell'intero corrispettivo, il residuo emergente, da intendersi quale importo complessivo del contratto dedotto della trattenuta prevista al precedente articolo e del totale dei costi sostenuti, rimane nella disponibilità del responsabile scientifico del progetto, che può decidere di destinare una quota o l'intero ammontare a:

- a. la ripartizione al personale docente e ricercatore che abbia partecipato al progetto sulla base dell'attività aggiuntiva svolta e del contributo scientifico alla realizzazione della stessa e previo assenso del Preside della Classe di appartenenza;
- b. un Fondo a disposizione del responsabile scientifico, costituito per la copertura di spese a supporto di attività di ricerca/formazione o altro.
- c. un Fondo di Ateneo per la Premialità.

Art. 7. Modalità di attribuzione al personale del residuo ripartibile

1. Al fine del riparto dei compensi al personale, il responsabile scientifico, a seguito dell'approvazione della relazione finale da parte del committente e all'effettivo incasso del corrispettivo, con l'assenso del Preside della Classe di appartenenza:

- a. attesta la rispondenza del corrispettivo erogato e delle spese effettuate rispetto a quanto preventivato nel progetto scientifico;
- b. determina la quota ripartibile ai sensi del precedente art. 6 ed a tal fine individua i nominativi del personale che ha effettivamente operato per lo svolgimento dell'attività in relazione all'apporto fornito e specifica il quantum da assegnare a ciascuno di essi.

2. Qualora sorgano contestazioni da parte del committente rispetto al corretto adempimento, non si potrà procedere alla chiusura del progetto sino a quando il committente non abbia rinunciato a far valere tali contestazioni o sia decorso il relativo termine prescrizioneale.

TITOLO III - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 8. Progetto scientifico e relativi adempimenti

1. La proposta di attività connessa alla sfera istituzionale della Scuola può essere presentata dal personale docente, ricercatore. I proponenti assumono il ruolo di responsabile scientifico del progetto.

2. La proposta progettuale, indirizzata al Rettore, deve contenere:

- a. informazioni di base riguardanti il progetto (titolo, numero di convenzione, accordo e contratto, programma di finanziamento, ecc.);
- b. il budget del progetto per la Scuola, inclusivo delle modalità di finanziamento previste;
- c. il responsabile scientifico del progetto per la Scuola e l'eventuale tutor di cui al successivo art. 7;
- d. la durata del progetto, come da convenzione o accordo allegato/a alla proposta stessa;

- e. la copertura delle quote di prelievo della Scuola;
3. Con riferimento alle attività di formazione, la proposta dovrà strutturarsi nel rispetto delle prescrizioni interne dalle politiche della qualità.
4. Il Rettore, sentiti il Preside della Classe di afferenza e il Direttore Generale nell'approvare la proposta dovrà:
- verificare che il preventivo delle spese contenga tutti i costi relativi all'esecuzione della ricerca o dell'attività formativa (costi imputabili direttamente);
 - verificare l'esistenza della previsione della trattenuta della Scuola di cui all'art. 9.

Art. 9. Finanziamento, spese e trattenute

- Il finanziamento del progetto dovrà prevedere la copertura di tutti i costi e le spese di cui all'art. 8 mediante un finanziamento da parte di terzi ed eventualmente di un co-finanziamento in-kind da parte della Scuola.
- Su ciascuna attività istituzionale la Scuola provvede a calcolare una trattenuta dell'ammontare dell'importo finanziato da terzi al netto dell'IVA.

Attività (Prelievo)	Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale pta (FIPTA)	Fondo Rischi ed Oneri (FRO)	Fondo di Ateneo per le Spese di Gestione (FSG)	Fondo di Ateneo per la Premialità (FPRE)
Istituzionali (= 10%)	5%	1%	2%	2%

Tabella 2 - Prelievi per attività istituzionali

Art. 10. Destinazione del residuo delle attività

- Al termine del progetto, il responsabile scientifico rendiconta le attività all'Ente finanziatore, se previsto, e produce al Rettore una sintetica relazione conclusiva circa il regolare svolgimento delle attività.
- A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto, ove prevista, da parte dell'Ente finanziatore e/o dell'effettivo incasso del finanziamento, il responsabile scientifico, con l'assenso del Preside della Classe di afferenza e del Direttore Generale, destina l'eventuale residuo emergente, da intendersi quale importo finanziato da terzi dedotto della trattenuta prevista dal precedente articolo e del totale dei costi sostenuti, in tutto o in parte come di seguito indicato:
 - ad un Fondo a disposizione del responsabile scientifico, costituito per la copertura di spese a supporto di attività di ricerca/formazione o altro;
 - ad incremento del Fondo di Ateneo per la Premialità;
 - quale compenso aggiuntivo per il personale, compreso il responsabile scientifico, che ha partecipato all'acquisizione e gestione del progetto (se consentiti dal finanziatore).

Art. 11. Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale

- Il responsabile scientifico, in mancanza di previsioni ostantive da parte del soggetto finanziatore, può destinare una quota massima pari al 10% dell'importo finanziato da terzi, e comunque per un importo non superiore al 70% del residuo emergente e nella misura massima

di € 30.000,00 pro capite/progetto costo Scuola e sempre nel limite del 90% degli overhead, all'erogazione di compensi aggiuntivi per il personale docente e ricercatore, che abbia partecipato all'acquisizione, coordinamento ed esecuzione del progetto. Il contributo all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati deve essere adeguatamente documentato.

2. Tali compensi sono erogati previa soddisfazione delle quote dei prelievi di cui all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento su richiesta del responsabile scientifico del progetto/titolare del fondo, e qualora:

- al momento della chiusura del progetto sia formalmente comunicato dal responsabile scientifico sotto la propria personale responsabilità la composizione del gruppo di lavoro che ha contribuito all'acquisizione e coordinamento del progetto;
- a seguito della verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici per il personale docente e ricercatore, ai sensi del Regolamento impegno didattico.

TITOLO IV – ATTIVITA' CON REGIME DI PRELIEVO IN DEROGA

Art. 12. Regime dei prelievi

1. In caso di problematiche applicative/interpretative relative a progetti ed attività non perfettamente riconducibili a quanto disciplinato nel presente Regolamento in materia di prelievi, il Direttore Generale, sentito il Rettore, previa adeguata istruttoria della struttura a cui compete la gestione dell'attività, mediante proprio provvedimento adeguatamente motivato, dirime sullo specifico prelievo da applicare e provvede a darne tempestiva comunicazione al Senato accademico.

2. Qualora si tratti di progetti/attività particolarmente rilevanti e complessi, il Direttore Generale, sentito il Rettore, propone l'argomento all'esame del Senato.

TITOLO V – FONDO DI ATENEO PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 13. Costituzione del fondo

1. Il Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo è costituito dalle risorse accantonate dal prelievo operato sulle attività conto terzi ed istituzionali della Scuola.

Art. 14. Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse accantonate nel Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo saranno utilizzate per le seguenti finalità:

- a. una quota pari al 75% riservata a tutte le categorie di personale tecnico-amministrativo sulla base del sistema di valutazione vigente (Fondo Comune);
- b. una quota pari al 25% riservata al personale con responsabilità (Fondo Organizzazione), a sua volta ripartito al 70% ai responsabili delle U.O. e al 30% ai responsabili delle Aree della Scuola.

2. La quota annuale del Fondo di Ateneo sarà distribuita solo al personale che ha prestato servizio per l'intero anno solare di riferimento.

TITOLO VI – IL FONDO DI ATENEI PER LA PREMIALITA'

Art. 15. Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito da finanziamenti pubblici e privati. Nel presente Regolamento si intendono pubblici i finanziamenti derivanti da enti, istituzioni ed amministrazioni, qualificate come pubbliche dalla normativa vigente, mentre sono considerati finanziamenti privati le risorse provenienti da persone fisiche o soggetti giuridici non pubblici.
2. In particolare, il Fondo è costituito con le risorse provenienti:
 - a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo periodo della Legge n. 240/2010);
 - b. dalle somme eventualmente attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, comma 1, secondo periodo della Legge n. 240/2010);
 - c. dai compensi per incarichi esterni eventualmente svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione della Scuola (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.);
 - d. dalla quota delle trattenute sui progetti conto terzi e istituzionali finanziati da Enti Pubblici e Privati ottenuta in base al presente Regolamento;
 - e. da ogni altra risorsa che, previa delibera del Consiglio direttivo e di sorveglianza, sia destinata a favore del Fondo stesso.
3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo come indicato al comma 2 lett.e), del presente articolo, unicamente se non vi sono previsioni ostatiche di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostatiche è attestata dal responsabile del progetto/titolare dei fondi e verificata dagli Uffici competenti.

Art. 16. Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le Entrate del Fondo sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a favore di docenti, ricercatori e della Scuola a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori nelle attività principali della Scuola in relazione al processo di pianificazione strategica, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi devono avere ad oggetto attività, funzioni o progetti specifici, che non rientrino nei doveri di ufficio come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni alla Scuola. L'eventuale compenso aggiuntivo verrà deliberato dal Senato e Consiglio Direttivo e di Sorveglianza su proposta del Rettore previa valutazione dei risultati conseguiti o compiti eseguiti.
3. I compensi premiali sono attribuiti sulla base di criteri e parametri definiti ex ante dal Senato Accademico, sentito il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, nel rispetto degli obiettivi strategici che la Scuola adotta tramite gli strumenti di programmazione di cui all'art. 7 dello Statuto.
4. I compensi sono attribuiti previa verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art.2 del presente regolamento.
5. I compensi previsti dal presente articolo sono definiti dal Consiglio Direttivo e di Sorveglianza nei limiti delle risorse del fondo, e devono essere congrui per il tipo di funzioni ed incarichi attribuiti nonché per il periodo di riferimento.
6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di

natura professionale.

7. Non possono ricevere i compensi di cui al presente Regolamento i professori e i ricercatori che in occasione dell'ultima valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, abbiano conseguito una valutazione negativa.

TITOLO VII – NORME COMUNI

Art. 17. Limite massimo per i compensi incentivanti

1. I compensi incentivanti riconosciuti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dal presente Regolamento e da altre forme di incentivazione (compensi accessori a qualunque titolo attribuiti) non possono superare il rispettivo trattamento retributivo lordo.

2. Resta ferma l'applicazione dei limiti previsti dalla normativa vigente al trattamento economico annuale omnicomprensivo lordo, inclusivo dello stipendio lordo tabellare e di qualunque altro compenso o indennità, di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo tra cui il limite previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter comma 1 e ss.mm.ii.

Art. 18. Norme transitorie

1. A tutte le entrate provenienti da contratti per prestazione in conto terzi, o da attività istituzionali finanziate da terzi le cui attività sono iniziate successivamente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 9 L. 240/2010, prevista dall'art. 1, comma 329, della L. 232/2016, si applicano le percentuali di trattenuta e i criteri di riparto dei residui e compensi aggiuntivi previsti dal presente Regolamento, se non sono già state operate e contabilizzate in esercizi precedenti.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.

2. Da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.